

necionario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario Università Cattolica del Sacro Cuore, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto;

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2839

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

19A05467

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 27 giugno 2019.

Rilascio della Carta della famiglia.

**IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LE DISABILITÀ**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e di disabilità», ed in particolare l'art. 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;


Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, comma 391, sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni;

Visto l'art. 1, comma 391 della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengano stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio della carta alle famiglie che ne facciano richiesta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. le Lorenzo Fontana è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale è stato conferito al Ministro, on. Lorenzo Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Lorenzo Fontana è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Per il triennio 2019-2021 il presente decreto:

a) specifica i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);

b) definisce le modalità di rilascio della Carta;

c) definisce le agevolazioni previste per i titolari della Carta.

Art. 2.

Destinatari della Carta della famiglia

1. I destinatari della Carta sono le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori.

2. La richiesta della Carta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed è utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare come definito dal comma 1.

Art. 3.

Rilascio della Carta della famiglia

1. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ad aggiornare le informazioni fornite entro trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca della Carta.

2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia favorisce l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa, per consentire la verifica della titolarità e della validità della Carta.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e si procede alla revoca della Carta con effetto immediato.

5. La Carta reca il logo dell'iniziativa di cui all'art. 6 del presente decreto e riporta le informazioni necessarie al suo utilizzo.

6. Per le attività di cui ai commi da 1 a 3 e dell'art. 7, il Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi della Sogei - Società generale d'informatica S.p.a.

Art. 4.

Agevolazioni

1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico.

2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, i benefici sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalità dell'iniziativa.

3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonché la diffusione della Carta.

4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad aggiornare l'elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonché sul portale di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di fruizione dei benefici della Carta famiglia


1. La Carta è utilizzabile dai soli componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del presente decreto e non può essere ceduta a terzi.

2. La Carta può essere utilizzata unicamente per ottenere i benefici spettanti. È esclusa ogni forma di utilizzo come carta di credito o di debito.

Art. 6.

Logo della Carta

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un logo della Carta, con lo scopo di identificare in forma originale ed efficace l'iniziativa.



2. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa hanno facoltà di utilizzare il logo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 7.

Sito internet della Carta

1. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è predisposta una specifica sezione informativa dedicata alla Carta, con accesso diretto al portale di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto ovvero alle piattaforme per l'acquisizione delle corrispondenti applicazioni per la telefonia mobile.

Art. 8.

Carta della famiglia di precedente emissione

1. Le carte già emesse ai sensi della normativa precedente alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno validità sino alla loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.

Art. 9.

Dispositivi similari preesistenti

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri può concludere appositi accordi con gli enti territoriali e locali emittenti dispositivi similari alla Carta per identificare forme di reciproco sostegno e valorizzazione.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. L'attuazione del presente decreto grava sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 391, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come sostituito dal comma 487, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 giugno 2019

*Il Ministro per la famiglia
e le disabilità*
FONTANA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1565

19A05472

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 24 luglio 2019.

Organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, in corso di registrazione, e, in particolare, l'art. 24-ter, relativo al «Dipartimento per la trasformazione digitale»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, recante «Piattaforme digitali»;

Visto, in particolare, il comma 1-ter del citato art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, il quale prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate»;

